



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore AMIDEI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2023**

Disciplina dell’attività di ippicoltura, nonché delega al Governo in materia di misure a favore della filiera agricola del cavallo

ONOREVOLI SENATORI. - L'allevamento degli equini con finalità economiche, cosiddetta ippicoltura, eccellenza del *made in Italy*, è stato caratterizzato, negli ultimi decenni, da una forte contrazione produttiva dovuta alla progressiva riduzione dell'utilizzazione del cavallo stesso e a un aumento limitato del consumo di carne. Ciò nonostante, le imprese di allevamento hanno reagito alla crisi sviluppando attività correlate all'allevamento stesso e modernizzando le aziende anche attraverso forti investimenti di capitale.

A fronte di queste situazioni, gli interventi del legislatore si sono dimostrati, sostanzialmente, sporadici e non coordinati. L'interesse del Parlamento al suddetto comparto risale, ormai, alla X Legislatura quando la Commissione agricoltura del Senato della Repubblica svolse un'indagine conoscitiva relativa al settore, a cui, peraltro, non seguirono particolari progetti legislativi. Nelle legislature successive l'interesse per il cavallo si è manifestato attraverso progetti di legge che avevano principalmente di mira il benessere dell'animale, senza interventi sistematici per le imprese di allevamento. La frammentazione e la disomogeneità legislativa è causa di perdita di competitività.

Nel complesso, sia la legislazione comunitaria che nazionale e regionale non forniscono, tuttora, un quadro legislativo coerente e preciso, mentre lo sviluppo della filiera dell'allevamento del cavallo richiede nuovi interventi che prendano atto della situazione determinatasi negli ultimi anni.

In particolare, la legislazione europea è sostanzialmente intervenuta sul settore, attraverso la normativa veterinaria, zootecnica e di controllo nonché sulla partecipazione ai concorsi.

Il legislatore nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nella definizione di imprenditore agricolo che esercita attività di allevamento di equini, richiedeva, comunque, una connessione con l'azienda agricola. Successivamente, con il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ha sostituito l'articolo 2135 del codice civile ampliando il concetto di allevamento di animali, con riferimento al ciclo biologico o a una sua parte e senza la necessità di utilizzare il fondo agricolo.

Questa nuova definizione di allevamento non ha avuto le conseguenze che ci si poteva attendere, sia a livello di legislazione europea che nazionale. Per quanto riguarda la prima, principalmente, non è stato garantito l'accesso di tutte le imprese del settore equino ai piani regionali di sviluppo in quanto si sono privilegiati gli allevamenti da carne, escludendo quelli dei cavalli da vita. Sempre in quest'ambito non sono stati ammessi numerosi interventi a favore delle imprese di allevamento di cavalli; molte misure non vengono applicate all'allevamento da riproduzione né vengono attribuiti particolari punteggi per l'accesso agli interventi.

A livello nazionale non sono stati previsti i dovuti e conseguenti interventi legislativi di cui all'articolo 2135 del codice civile e sussiste, tuttora, una legislazione diversificata in ambito fiscale, previdenziale e amministrativo. In sostanza, dal punto di vista fiscale, situazioni identiche hanno trattamenti diversi, così come in materia previdenziale, con particolare riferimento all'inquadramento previdenziale dei dipendenti delle imprese di allevamento. Nella prassi si determinano anche difficoltà di inquadramento, a esempio, per le aziende agrituristiche che ri-

corrano all'attività del turismo equestre e per le associazioni sportive dilettantistiche che gestiscono una parte importante della filiera. Anche dal punto di vista della legislazione amministrativa si possono rinvenire disposizioni non coerenti dal punto di vista urbanistico e in materia ambientale, a esempio nella gestione dei reflui.

Nel complesso, la filiera dell'allevamento del cavallo si è sviluppata senza un appropriato e complessivo inquadramento agricolo e mancano, inoltre, adeguati strumenti di promozione per il rilancio dell'allevamento del cavallo in Italia. È necessario rafforzare il comparto per poter affrontare meglio i mercati esteri e creare prodotto interno lordo (PIL) e occupazione. È sulla base delle indicate considerazioni che si è ritenuto di presentare questa iniziativa legislativa per meglio disciplinare il settore dell'ippicoltura, fornendo alla filiera dell'allevamento del cavallo un quadro legislativo coerente e maggiori possibilità di sviluppo.

Con l'articolo 1 si è inteso ricomprendere esplicitamente nell'attività agricola, conformemente al dettato dell'articolo 2135 del codice civile, l'allevamento del cavallo in tutte le sue fasi, nonché le attività che concretizzano la filiera dell'allevamento, facendo venir meno le possibili situazioni giuridicamente non chiare e quelle che si possono prestare a interpretazioni fuorvianti. L'ippicoltura, pertanto, è una attività agricola a tutti gli effetti che si caratterizza dall'insieme delle attività elencate al comma 1, quali: la gestione della riproduzione del cavallo, l'allevamento dello stesso con le relative operazioni di stallaggio, la sua valoriz-

zazione, la gestione e il mantenimento, l'allenamento, le scuole di equitazione, l'agriturismo legato al cavallo e la relativa assistenza tecnica alle imprese di allevamento. Viene, inoltre, precisato che chi esercita l'attività di ippicoltura è, ai sensi del predetto articolo 2135, un imprenditore agricolo. Conseguentemente, l'appartenenza del settore all'agricoltura comporta l'applicazione delle disposizioni fiscali e previdenziali del settore agricolo stesso. Il comma 4 precisa che i lavoratori dipendenti delle imprese che svolgono l'attività di ippicoltura debbano essere inquadrati, dal punto di vista previdenziale, nel settore agricolo e pertanto considerati come lavoratori agricoli. Il comma 5, tenendo conto anche di altre iniziative legislative concernenti il benessere degli animali, vieta l'impiego a scopo alimentare degli equini utilizzati per motivi sociali o per finalità terapeutiche.

Con l'articolo 2 si intende favorire lo sviluppo della filiera agricola del cavallo conferendo delega al Governo di intervenire a favore del settore secondo i principi e i criteri direttivi indicati che consistono, principalmente, in una semplificazione legislativa, nel favorire la libera concorrenza tra le imprese della filiera, nel rendere coerente con la natura agricola dell'attività la disciplina amministrativa, urbanistica e ambientale, nel promuovere l'allevamento dei cavalli sportivi da parte delle aziende agricole, nel garantire l'accesso ai programmi di sviluppo rurale 2023-2027 e infine nel rilanciare l'allevamento del cavallo attraverso un'Agenzia per la promozione del cavallo allevato in Italia.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Attività di ippicoltura)*

1. Costituiscono esercizio dell'attività di ippicoltura, di seguito « filiera », ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, e sono attività agricole:

*a)* la gestione della riproduzione, gestazione, nascita e svezzamento del cavallo;

*b)* l'attività delle stazioni di fecondazione pubbliche o private e l'assistenza e gestione della produzione del seme del cavallo;

*c)* l'allevamento, la doma, l'addestramento, l'allenamento e le operazioni di stallaggio del puledro e del cavallo di qualsiasi razza e per qualsiasi utilizzo;

*d)* la promozione dell'allevamento del cavallo e la valorizzazione delle razze, autoctone e non, di equini anche attraverso competizioni equestri o la partecipazione a fiere e mostre;

*e)* la gestione e il mantenimento dei cavalli di proprietà di soggetti terzi non allevatori, a prescindere dall'età del cavallo;

*f)* l'allenamento del cavallo per prove di selezione e per competizioni sportive, anche presso ippodromi o strutture correlate;

*g)* la scuola di equitazione e la gestione dei cavalli da scuola, l'attività dei centri ippici e dei maneggi e l'attività delle associazioni equestri sportive dilettantistiche;

*h)* il turismo equestre, l'agriturismo legato al cavallo e l'ippoterapia;

i) l'attività di assistenza tecnica a favore delle imprese di allevamento del cavallo.

2. È imprenditore agricolo chi esercita una delle attività di cui al comma 1.

3. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e per quanto non previsto dai medesimi, si applicano le norme vigenti per il settore agricolo. Si applicano altresì le disposizioni fiscali e previdenziali previste per il settore agricolo.

4. Agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano una delle attività di cui al comma 1.

5. È vietato destinare alla filiera alimentare gli equini impiegati a scopo sociale o terapeutico.

## Art. 2.

### *(Sviluppo della filiera dell'ippicoltura)*

1. Il Governo, per favorire lo sviluppo della filiera di cui all'articolo 1, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare le attività di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina prevista per le attività di cui all'articolo 1;

b) garantire la libera concorrenza tra le imprese della filiera e una equa ripartizione dei margini lungo la filiera;

c) assimilare la disciplina amministrativa delle attività di cui all'articolo 1 a quella relativa all'attività agricola;

d) rendere omogenea la disciplina urbanistica relativa all'agricoltura con le attività di cui all'articolo 1;

e) valorizzare l'ambiente, il paesaggio e il territorio attraverso la gestione dei terreni per la produzione di foraggi per cavalli;

f) applicare alle attività di cui all'articolo 1 le disposizioni relative alla gestione dei reflui in ambito agricolo;

g) promuovere l'allevamento dei cavalli sportivi da parte delle aziende agricole e valorizzare i soggetti allevati, sia a livello nazionale che internazionale;

h) garantire l'accesso degli allevatori del cavallo ai programmi di sviluppo rurale 2023-2027 e alle misure di sostegno previste per il settore agricolo in generale;

i) favorire, nei programmi di sviluppo rurale 2023-2027, l'ammissibilità di misure per la valorizzazione degli equini da riproduzione, dell'allevamento e della stabulazione degli equini;

l) favorire l'inserimento degli allevatori del cavallo tra i beneficiari delle misure previste dai programmi di sviluppo rurale 2023-2027 in materia di cooperazione, con particolare riferimento alla misura 16, e di benessere degli animali, con particolare riferimento alla misura 14;

m) equiparare, ai fini delle misure previste dai programmi di sviluppo rurale 2023-2027, i cavalli destinati alla produzione alimentare a quelli non destinati a detta produzione;

n) prevedere l'inserimento nei programmi di sviluppo rurale 2023-2027 di misure per l'acquisto di attrezzature per l'attività di pensionamento degli equini e per

l'ippoterapia da parte delle imprese agrituristiche;

o) provvedere al rilancio dell'allevamento degli equini attraverso la costituzione di una Agenzia per la promozione del cavallo allevato in Italia e la valorizzazione coordinata dei diversi comparti, anche allo scopo di incentivare l'esportazione delle eccellenze italiane.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che devono essere resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

€ 1,00